

Rinuncia al credito da parte del socio: autocertificazione per sfuggire alla tassazione della sopravvenienza

di Attilio Romano ed Antonino Romano

L'art. 13, c. 1, lett. a, del D.lgs. 14/09/2015, n. 47, modifica, tra l'altro, l'art. 88, del TUIR stabilendo che le rinunce a crediti da parte dei soci non generano sopravvenienze attive tassabili per il debitore solo fino a concorrenza del valore fiscale del credito. A decorrere dal periodo d'imposta 2016, al fine di evitare la tassazione all'atto della remissione il socio dovrà consegnare alla società una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui comunicherà il valore fiscale del credito.

TRATTAMENTO CIVILISTICO DELLE RINUNCE A CREDITI DA PARTE DEI SOCI

Il documento OIC n. 28 è intervenuto sul trattamento civilistico delle poste del Patrimonio netto. E' stato precisato che la rinuncia di un qualunque credito da parte del socio, che si concretizza con un atto formale da parte del socio stesso e volto al rafforzamento patrimoniale della società, deve essere trattato, contabilmente, alla stregua di un apporto di patrimonio. Secondo questa nuova interpretazione la rinuncia al diritto di restituzione di qualsiasi credito vantato dal socio nei confronti della società trasforma il debito della società in una posta di patrimonio netto avente natura di riserva di capitale. Se la motivazione della rinuncia sarà orientata a un rafforzamento patrimoniale della società, l'atto di remissione costituirà un vero e proprio atto di volontà finalizzato a patrimonializzare la società. Viceversa, nel caso di rinuncia dettata da motivazioni esclusivamente commerciali, questa costituirebbe per la società un minor costo (o sopravvenienza attiva in base al periodo d'imputazione).

Rientrano, naturalmente, anche le rinunce correlate ai versamenti che il socio ha eseguito nei confronti della società a titolo di finanziamento: trattasi di quei

versamenti per i quali la società ha l'obbligo di restituzione trattandosi d'importi che devono trovare collocazione in bilancio tra le passività, a prescindere dal fatto che vengano effettuati da tutti i soci o che abbiano natura fruttifera piuttosto che infruttifera. Da un punto di vista strettamente contabile, la società, all'atto di rinuncia da parte del socio, storerà il relativo debito accendendo per un corrispondente importo una riserva di capitale disponibile per copertura perdite o per futuri aumenti di capitale.

RILEVANZA TRIBUTARIA

Normativa in vigore sino al 31.12.2015

L'attuale formulazione dell'art. 88, comma 4, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, prevede la totale detassazione dell'atto di rinuncia al credito da parte del socio.

Il Testo Unico delle imposte dirette specifica che "... non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società ed agli enti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, né gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni, né la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell'associato in partecipazione. In caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'art. 84..."

La nuova formulazione introdotta dal D.lgs. n. 47/2015

L'art. 13 c. 1, lett. a) del D.lgs. 14/09/2015, n. 47, rimodula il trattamento fiscale delle rinunce a crediti effettuate dai soci di società di capitali ed enti equiparati prevedendo che la detassazione della sopravvenienza attiva opererà soltanto nei limiti del costo fiscale del credito che dovrà essere certificato dal socio con dichiarazione sostitutiva, in assenza della quale il costo si considererà pari a zero.

Il comma 4 dell'art. 88, TUIR sarà sostituito, con efficacia temporale a partire dal periodo d'imposta 2016, dal seguente “... *non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale agli enti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci, né gli apporti effettuati dai possessori di strumenti simili alle azioni...*”.

Nel nuovo comma 4-bis, al primo periodo, è disposto che “... *La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero. Nei casi di operazioni di conversione del credito in partecipazioni si applicano le disposizioni dei periodi precedenti e il valore fiscale delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione stessa...*”.

Rilevazione della sopravvenienza attiva

Nel caso in cui vi sia coincidenza tra il valore fiscale del credito ed il valore nominale dello stesso (che quindi coincide con il debito iscritto dalla società tra le Passività aziendali) la rinuncia non rivestirà alcun impatto fiscale in capo alla società beneficiaria della remissione.

Viceversa, qualora vi sia una differenza tra il valore fiscale del credito vantato da parte del socio ed il valore nominale dello stesso (equivalente a quello iscritto tra le passività aziendali) verrà generata una sopravvenienza attiva.

Esempio

Valore nominale del debito X	€ 20 mila
Socio A acquista il debito X	€ 12 mila (costo fiscale)

Differenza tra costo fiscale del credito e valore nominale	€ 8 mila
--	----------

Il socio A rinuncia al proprio credito X nei confronti della società	La società - Iscrive una riserva di patrimonio netto pari ad e 20 mila; - Opera una variazione in aumento pari ad € 8 mila data dalla differenza tra il valore nominale del credito ed il costo fiscale del credito vantato dal socio
--	---

La dichiarazione sostitutiva del socio

Abbiamo già osservato come il nuovo comma 4-bis, dell'art. 88, TUIR, imporrà ai soci che adotteranno atti di rinuncia dei loro crediti, si presume alla data della rinuncia, l'obbligo di consegnare alla società la dichiarazione sostitutiva di atto notorio allo scopo di comunicare il loro costo fiscale del credito quale parametro necessario per la determinare l'eventuale sopravvenienza attiva imponibile in capo alla società.

Come osservato dalla stampa specializzata¹ l'obbligo di comunicazione richiesto al socio va formalizzato non solo ove si concretizzi una differenza tra il valore nominale e costo fiscale del credito, ma in tutti i casi in cui il socio stesso rinuncia al proprio credito. In assenza di tale comunicazione l'intera sopravvenienza attiva generata dalla remissione diverrà imponibile in capo alla società che dovrà operare una variazione in aumento dell'intero importo del credito oggetto di rinuncia.

[Abbiamo predisposto un formulario per la gestione della rinuncia ai finanziamenti soci](#)

30 novembre 2015

Attilio Romano ed Antonino Romano

¹ S. CERATO, Rinunce dei crediti in chiaro, Italia Oggi, lunedì 9 novembre 2015.